



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 dicembre 2016
(OR. en)

14595/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0387 (NLE)**

UD 243

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	9 dicembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 783 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 783 final.

All.: COM(2016) 783 final



Bruxelles, 9.12.2016
COM(2016) 783 final

2016/0387 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi
della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Per garantire approvvigionamenti sufficienti e regolari di alcuni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è inadeguata o inesistente e per evitare perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (in appresso "il regolamento") ha parzialmente o totalmente sospeso alcuni dazi autonomi della tariffa doganale comune.

Il regolamento è aggiornato con cadenza semestrale al fine di adeguarlo alle esigenze dell'industria dell'UE. La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria", esamina tutte le richieste di sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune inviate dagli Stati membri.

In seguito a detto esame, la Commissione ritiene giustificata la sospensione dei dazi per alcuni nuovi prodotti, attualmente non elencati nell'allegato del regolamento. Per alcuni altri prodotti occorre modificare le condizioni in termini di designazione delle merci, classificazione, dazi applicabili od obbligo relativo alla destinazione particolare. Le date di scadenza delle misure sono state modificate conformemente alle norme che disciplinano la proroga. Si propone di sopprimere i prodotti per i quali una sospensione tariffaria non è più giustificata dagli interessi economici dell'Unione.

Per motivi di chiarezza, è consigliabile pubblicare una versione consolidata dell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, che sostituisce l'allegato precedente.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore**

La presente proposta non comporta ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE e i paesi candidati effettivi e potenziali ad accordi preferenziali (ad esempio, sistema di preferenze generalizzate; regime del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico; accordi di libero scambio).

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

La proposta è conforme alle politiche dell'Unione in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità poiché le misure previste sono in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero, come affermato nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi¹. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TEU).

- **Scelta dello strumento**

A norma dell'articolo 31 del TFUE, *“i dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione”*. Un regolamento costituisce pertanto lo strumento appropriato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

L'intero regime di sospensioni autonome è stato oggetto di uno studio di valutazione condotto nel 2013, il quale ha concluso che il principio fondamentale del regime rimane valido. I risparmi sui costi per le imprese dell'Unione che importano merci nell'ambito del regime possono essere significativi. Tali risparmi possono a loro volta comportare maggiori vantaggi (ad esempio un'accresciuta competitività, metodi di produzione più efficienti, creazione o mantenimento di posti di lavoro nell'Unione, ecc.), a seconda del prodotto, dell'impresa e del settore in questione.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La proposta è stata elaborata con l'assistenza del gruppo “Economia tariffaria”, che riunisce delegati di tutti gli Stati membri e della Turchia. Il gruppo si è riunito tre volte prima che fossero concordate le modifiche contenute nella presente proposta.

Ogni richiesta (nuova o modificata) è stata valutata attentamente dal gruppo. Nell'esaminare ogni singolo caso, particolare attenzione è stata rivolta alla necessità di evitare qualsiasi pregiudizio per i produttori dell'Unione e di rafforzare e consolidare la competitività della produzione dell'UE.

Tutte le sospensioni elencate corrispondono ad accordi o compromessi raggiunti nel corso del dibattito svoltosi nell'ambito di detto gruppo. Non è stata evocata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi dalle conseguenze irreversibili.

¹ GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

- **Valutazione d'impatto**

La modifica proposta è di natura tecnica e riguarda unicamente il campo di applicazione delle sospensioni elencate nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio. Pertanto, per la presente proposta non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide sui diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: i dazi doganali non percepiti ammontano complessivamente a circa 10,4 milioni di EUR/anno; l'effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a 8,3 milioni di EUR/anno (80% x 10,4 milioni di EUR/anno). L'incidenza della proposta sul bilancio viene illustrata più dettagliatamente nella scheda finanziaria legislativa.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le misure proposte sono trattate nell'ambito della TARIC (Tariffa integrata dell'Unione europea) e applicate dalle amministrazioni doganali degli Stati membri.

Saranno effettuati controlli sulla destinazione particolare di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento, a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La produzione dell'Unione di 110 prodotti agricoli e industriali che attualmente non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio² è attualmente inadeguata o inesistente. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per questi prodotti.
- (2) Occorre modificare le condizioni relative a 38 sospensioni dei dazi autonomi della tariffa doganale comune che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. Per quanto riguarda alcune misure in corso, la classificazione è stata adattata per consentire all'industria di beneficiare appieno delle sospensioni in vigore. Inoltre, l'allegato è stato aggiornato per tener conto della necessità di allineare o chiarire i testi in alcuni casi. Le modifiche riguardano i cambiamenti della designazione delle merci, della loro classificazione, dei dazi applicabili o dell'obbligo relativo alla destinazione particolare. Inoltre, alla luce dell'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione³ e delle imminenti modifiche della nomenclatura combinata in vigore dal 1° gennaio 2017⁴, è opportuno modificare 441 prodotti. È opportuno sopprimere dall'elenco delle sospensioni contenuto nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche e inserire in tale elenco le sospensioni modificate.

² Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

³ Decisione (UE) 2016/971 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA) (GU L 161 del 18.6.2016, pag. 2).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).

- (3) È inoltre necessario, nell'interesse dell'Unione, modificare il termine ultimo per il riesame obbligatorio di 206 dei prodotti che attualmente figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 per consentire le importazioni esenti da dazi oltre tale data. Le sospensioni dei dazi autonomi della tariffa doganale comune relative a tali prodotti sono state esaminate ed è opportuno fissare nuove date per il successivo riesame obbligatorio.
- (4) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per 18 prodotti che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. Inoltre, secondo la comunicazione della Commissione l'importo dei dazi doganali non riscossi non può essere inferiore a 15 000 EUR all'anno. A seguito del riesame obbligatorio delle sospensioni in vigore, è emerso che le importazioni nell'ambito di 71 sospensioni non raggiungono la soglia stabilita. È opportuno pertanto sopprimere anche tali prodotti dall'allegato. È opportuno inoltre sopprimere dal medesimo allegato 27 sospensioni a seguito dell'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione, che ha ridotto a zero il dazio applicabile ai prodotti in questione.
- (5) A fini di chiarezza e tenuto conto del numero di modifiche, è opportuno sostituire integralmente l'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (6) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (7) Al fine di evitare interruzioni nell'applicazione del regime di sospensioni e di rispettare le norme stabilite nella comunicazione della Commissione, le modifiche riguardanti le sospensioni per i prodotti in questione di cui al presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2017: 20 000 500 000 EUR (B 2017)

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale⁵)

Linea di bilancio	Entrate ⁶	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Esercizio: 2017]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	01/01/2017	-8,3

Situazione a seguito dell'azione	
[2017 – 2021]	
Articolo 120	-8,3/anno

L'allegato contiene 110 nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti a tali sospensioni, calcolati in base alle previsioni dello Stato membro richiedente per il periodo dal 2017 al 2021, ammontano a 11,9 milioni di EUR/anno.

In base alle statistiche esistenti per gli anni precedenti sembrerebbe tuttavia che il suddetto importo debba essere aumentato applicando un fattore medio, stimato a 1,8,

⁵ Gli importi per anno devono essere stimati sulla base della formula che figura nella sezione 5, con l'indicazione riportata in una nota a piè di pagina, ad esempio "importo indicativo sulla base della formula concordata". Per il primo anno, generalmente l'importo annuo è versato senza applicazione di una riduzione o pro rata.

⁶ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

per tenere conto delle importazioni negli altri Stati membri che utilizzano le stesse sospensioni. Ne risulterebbe un importo di dazi non riscossi pari a circa 21,4 milioni di EUR/anno.

A fronte del ripristino dei dazi doganali, 18 prodotti sono stati soppressi dall'allegato. Ciò rappresenta un aumento di 11 milioni di EUR nella riscossione dei dazi, calcolato sulla base delle statistiche del 2015.

Sulla scorta di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate per il bilancio dell'UE derivante dal presente regolamento è stimata a $21,4 - 11 = 10,4$ milioni di EUR (importo lordo, compresi i costi di riscossione) $\times 0,8 = 8,3$ milioni di EUR/anno per il periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sulla destinazione particolare di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo.